



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Ai sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati

Oggetto: Elezioni del Consiglio nazionale forense.

Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dell'art. 34, primo comma, della medesima legge, il Consiglio nazionale forense attualmente in carica scadrà il prossimo 31 dicembre 2022.

Occorre, pertanto, provvedere all'elezione del nuovo Consiglio, secondo le seguenti modalità.

1) Le SS.LL. vorranno provvedere a convocare il Consiglio dell'Ordine, a norma dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 247/2012, in modo da poter procedere alle elezioni nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza fissata al 31 dicembre p.v. (dal 16 al 30 dicembre 2022). Ragioni evidenti di opportunità consigliano di fissare la data della seduta consiliare a ridosso del 16 dicembre 2022, onde concludere le operazioni conseguenti prima delle festività.

2) Ai sensi della medesima disposizione di legge, ciascun distretto di Corte d'appello elegge uno o due componenti, a seconda del numero degli iscritti negli albi. Il Consiglio nazionale forense sarà pertanto composto da avvocati eletti, a livello di distretto di Corte d'appello, in numero di un rappresentante per ciascun distretto con meno di diecimila iscritti e di due rappresentanti per ciascun distretto con un numero di iscritti pari o superiore a diecimila.

3) Per quanto concerne l'elettorato passivo, il successivo art. 38 considera eleggibili i professionisti iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (disciplinato dall'art. 22 della medesima legge), i quali non «*abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento*» (comma 2). La legge prevede poi l'incompatibilità della carica di membro del Consiglio nazionale con la carica di componente del Consiglio locale, del Consiglio di amministrazione o del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina (comma 3); a

tal fine prevede, in caso di mancata opzione per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione, l'automatica decadenza dall'incarico assunto in precedenza (comma 4).

4) Le elezioni si svolgono presso ciascun Consiglio dell'Ordine, che provvede a esprimere il voto comunque per un solo candidato (anche nei casi in cui il distretto sarà rappresentato da due consiglieri: a norma dell'art. 34, comma 3, della legge n. 247/2012, infatti, *«in tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato»*). Il legislatore ha confermato il sistema del voto ponderato, modificando l'originario criterio di cui all'art. 11 del d.lgs.lgt. n. 382/1944; di conseguenza, l'art. 34, comma 4, della legge individua il numero di voti spettanti a ciascun Consiglio dell'Ordine per esprimere il componente del Consiglio nazionale spettante al distretto, in ragione del progressivo aumento del numero degli iscritti negli albi.

5) Qualora al distretto spetti un solo rappresentante (in quanto ha meno di diecimila iscritti agli albi), i Consigli territoriali eleggeranno colui che ha riportato il maggior numero di voti.

6) Qualora al distretto spetti l'elezione di due rappresentanti (in quanto ha più di diecimila iscritti agli albi), risulterà primo eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti e secondo eletto il candidato che si è classificato secondo per numero di voti; per l'individuazione del secondo eletto occorrerà tener conto non solo del numero dei voti riportati, ma anche garantire che i due rappresentanti appartengano a generi diversi e siano iscritti ad albi tenuti da Consigli dell'Ordine diversi (art. 34, commi 2 e 3). A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, nel caso di pari anzianità, il più anziano anagraficamente (art. 38, comma 1).

7) Se in sede di prima votazione non fosse possibile individuare il secondo classificato (ad esempio perché tutti i Consigli dell'Ordine esprimono il voto per lo stesso candidato), sarà necessario procedere ad una ulteriore votazione per l'elezione del secondo consigliere.

8) Al fine di garantire una ordinata conclusione delle operazioni, ciascun Consiglio dell'Ordine locale dovrà annotare con cura nel verbale relativo alle operazioni elettorali, unitamente ai risultati delle votazioni conseguite da ciascun candidato, il numero esatto degli iscritti agli albi professionali alla data in cui hanno avuto luogo le operazioni.

9) All'esito delle votazioni, il Presidente di ciascun Ordine territoriale farà pervenire senza ritardo a questo Ministero – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II (Ordini professionali e albi) – copia conforme del verbale relativo alle operazioni elettorali, nonché dell'accluso questionario debitamente compilato, affinché la Commissione ministeriale, nominata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs.lgt. n. 382/1944, possa procedere allo svolgimento dei compiti ad essa assegnati.

L'invio della indicata documentazione dovrà essere effettuato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: prot.dag@giustiziacert.it, allegando i documenti richiesti con scansione in formato .PDF.

Roma, 10 novembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

